

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita in Varese l' "Associazione Albergatori della Provincia di Varese" in forma abbreviata Federalberghi Varese, aderente alla Federazione delle Associazioni Italiane Albergatori e Turismo, in forma abbreviata Federalberghi, all'Unione Regionale Albergatori della Lombardia, in forma abbreviata Federalberghi Lombardia e all'Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese.

ARTICOLO 2

Possono far parte dell'Associazione, come soci, le aziende alberghiere, gli alberghi residenziali e come "SOCI AGGREGATI" le Aziende della ristorazione le cui attività ed attrezzature siano affini a quelle delle Aziende alberghiere:

- a) - in persona dei loro titolari o di un familiare espressamente delegato se trattasi di aziende individuali;
- b) - in persona dei loro rappresentanti o dei loro direttori espressamente delegati, se trattasi di aziende societarie;
- c) - possono altresì far parte dell'Associazione, come soci, le aziende alberghiere, non situate nella giurisdizione territoriale in cui opera l'Associazione, qualora le stesse si trovino in località, Comune o Provincia, ove non esiste una organizzazione di albergatori aderenti alla F.A.I.A.T. e risultino essere territorialmente più vicine alla Associazione;
- d) - per i Soci aggregati l'adesione deve essere espressa a mezzo domanda scritta e deve essere presentata a mezzo di un albergatore associato.

La domanda deve essere accettata o respinta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 3

- L'Associazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici ed ha per scopo:
- a) lo studio di tutti i problemi di categoria o di interesse generale per l'economia turistica della zona;
 - b) la realizzazione di iniziative promozionali collettive; l'uso di eventuali marchi riguardanti iniziative promozionali è regolamentato: i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal regolamento;
 - c) la rappresentanza e la designazione dei rappresentanti della categoria in tutte le sedi e in tutti i connessi nei quali la rappresentanza sia prevista o consentita;
 - d) la tutela in ogni campo degli interessi della categoria con la collaborazione e di concerto con le organizzazioni a cui è aderente e le categorie commerciali similari;
 - e) la stipula dei contratti di lavoro a carattere provinciale;
 - f) la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati, attraverso convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale.

ARTICOLO 4

L'adesione all'Associazione comporta per gli aderenti l'obbligo di accettare e osservare il presente statuto e di attenersi alle direttive adottate

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ove non sia stata disdettata a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio.

ARTICOLO 5

L'associato ha diritto a tutti i servizi organizzati dalla Associazione atti ad agevolare l'attività aziendale in tutte le forme possibili.

ARTICOLO 6

I titolari e legali rappresentanti degli alberghi sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo annuale. La misura del contributo e le modalità del versamento sono stabilite dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

La qualità di socio viene a cessare:

- a) – per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) – per la cessazione dell'attività aziendale dell'associato;
- c) – per il recesso con l'osservanza dei termini di cui al secondo capoverso dell'articolo 4;
- d) – per decisione del Consiglio Direttivo nell'ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto.

La posizione del socio, e il relativo contributo associativo, è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte e in caso di cessazione dell'attività. Il valore della quota non è assolutamente rivalutabile.

ARTICOLO 8

Il socio che espliciti azione contraria all'attività e all'indirizzo dell'Associazione, può essere, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse, sospeso od espulso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Organi dell'Associazione sono:

- a) – L'Assemblea Generale;
- b) – il Consiglio Direttivo;
- c) – Il Presidente;
- d) – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10

L'Assemblea Generale è formata:

- a) – da titolari delle aziende iscritte o dal familiare espressamente delegato se trattasi di aziende individuali;
- b) – dai rappresentanti o dai direttori espressamente a ciò delegati se trattasi di aziende societarie.

L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all'anno, e si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o che ne faccia una richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 11

L'Assemblea Generale adotta le sue deliberazioni sulla base di un voto per azienda. Le aziende non in regola coi versamenti dei contributi non possono esercitare il diritto di voto.

Il socio che, per qualsiasi motivo, non possa partecipare personalmente può farsi rappresentare nell'Assemblea Generale da altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta.

Ciascun socio non può avere più di una delega.

ARTICOLO 12

Alla convocazione dell'Assemblea provvede il presidente a mezzo di lettera contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno degli associati.

L'Assemblea è valida in seconda convocazione mezz'ora dopo l'ora prevista, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente della Assemblea e gli scrutatori.

Eventuali modifiche statutarie adottate dal Consiglio Direttivo devono essere sottoposte all'Assemblea Generale riunita in Assemblea straordinaria che delibererà con la presenza di almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibererà in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione e la destinazione di quanto posseduto dall'Associazione.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) – provvede al rinnovo delle cariche sociali alle scadenze previste o quando convocata espressamente per lo scopo. Nel caso che le votazioni siano effettuate per corrispondenza, l'assemblea convaliderà i risultati;
- b) – delibera sulla relazione del Comitato Direttivo circa l'attività svolta dall'Associazione;
- c) – approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) – esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- e) – nomina su proposta del Consiglio Direttivo i membri onorari.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo:

Punto a)

è formato da dodici Consiglieri, tre per ogni zona omogenea in cui è stata divisa la Provincia, i rimanenti tre Consiglieri verranno eletti in base alla media ponderata tra il numero delle aziende iscritte all'Associazione con sede operativa nelle zone di competenza, il numero di letti di dette aziende ed i contributi pagati dalle stesse.

La carica di Consigliere decade con la cessazione dell'attività aziendale.

ZONA A - gruppo albergatori del Lago Maggiore, del Lago di Lugano e della zona Prealpina comprendente i Comuni inclusi nel seguente perimetro:

sponda orientale del Lago Maggiore, confine Italo Svizzero fino al Comune di Clivio incluso, Comuni di Viggiù, Besano, Cuasso al Monte, Valganna, Brinzio, Castello Cabiaglio, Cuvio, Orino, Azzio, Brenta, Cittiglio, Caravate, Besozzo, Brebbia, Travedona Monate, Ternate, Varano, Vergiate, Sesto Calende inclusi.

ZONA B – gruppo albergatori del Varesotto comprendente gli albergatori residenti nei comuni compresi nel seguente perimetro: Confine Svizzero, Confine della Provincia di Como, Comuni di Tradate, Lonate Ceppino, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Castronno, Sumirago, Mornago, Casale Litta, Inarzo, Cazzago Brabbia, Biandronno, Bregano, Malgesso, Bardello, Cocquio Trevisago, Gemonio, Girate, Comerio, Barasso, Luvinata, Casciago, Varese, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Cantello inclusi.

ZONA C – gruppo Albergatori del basso Varesotto comprendenti gli albergatori residenti nei comuni compresi nel seguente perimetro: Confine con la Provincia di Como, Confine con la Provincia di Milano, Confine con la Provincia di Novara, Comune di Golasecca, Somma Lombardo, Arsago Seprio, Besnate, Jerago con Orago, Albizzate, Solbiate Arno, Oggiona Santo Stefano, Cassano Magnano, Cairate inclusi.

I "SOCI AGGREGATI" sono rappresentati nel "Consiglio Direttivo" da un consigliere ogni dieci aziende associate. Il numero dei consiglieri spettanti ai soci aggregati non può comunque superare il terzo (1/3) dei consiglieri spettanti ai soci effettivi (transitoriamente verrà eletto un consigliere appena raggiunto il numero di cinque soci).

Hanno diritto al voto tutti coloro che sono in regola con le quote sociali al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Onde garantire al Consiglio Direttivo un'effettiva rappresentanza della categoria, il Consiglio eletto ha la facoltà di cooptare tre Consiglieri. I Consiglieri da Cooptare sono presentati dal Presidente e la cooptazione avviene su voto del Consiglio Direttivo.

Potrà inoltre far parte del Consiglio Direttivo, in aggiunta ai dodici membri, un albergatore in rappresentanza dell'Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese e il Presidente del Comitato Giovani Albergatori.

I membri Onorari dell'associazione hanno la facoltà di presenziare senza diritto di voto alla riunione del Consiglio.

Punto b)

Il Consiglio Direttivo uscente elegge nella sua ultima seduta una commissione di designazione composta da tre membri (uno per zona) la quale avrà il compito di individuare il candidato (o i candidati) alla futura presidenza dell'Associazione e di proporli al nuovo direttivo. Nella commissione di designazione non può far parte il Presidente uscente.

Al Consiglio uscente spetterà inoltre il compito di fissare la data dell'assemblea Generale.

Punto c)

elegge il presidente nell'ambito delle candidature avanzate;

Punto d)

elegge nel proprio ambito due vice presidenti ed il cassiere. I due vice presidenti non dovranno essere l'espressione della stessa zona di appartenenza del Presidente, ma rappresentare le due rimanenti aree;

Punto e)

il Consiglio viene convocato dal Presidente di norma ogni bimestre. Può essere inoltre convocato su richiesta di uno dei Consiglieri;

Punto f)

esamina la situazione turistica alberghiera e provinciale e determina l'indirizzo dell'azione dell'Associazione;

Punto g)

il Consiglio assicura i mezzi finanziari determinando la misura dei contributi sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

Punto h)

provvede alla designazione dei rappresentanti nelle varie commissioni e negli organi nei quali questa rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita, nomina inoltre i delegati all'Assemblea Federalberghi ed approva l'indirizzo che i suoi rappresentanti dovranno sostenere sui vari argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea Nazionale;

Punti i)

può costituire delle Commissioni per lo studio di problemi particolari;

Punto l)

nei casi h) ed i) può designare come rappresentante o come commissario qualunque associato;

Punto m)

può aderire ad organizzazioni, enti, convegni, manifestazioni ove si trattino problemi turistici interessanti l'Associazione;

Punto n)

approva la stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro e di altri accordi che si ritengano necessari per la categoria;

Punto o)

predispone la relazione morale e finanziaria, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

Punto p)

delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria fissando l'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

Il Presidente:

- a) – convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) – convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) – ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statuari
- d) – provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- e) – sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione d'intesa con il Cassiere, e con quest'ultimo firma i relativi atti amministrativi mantenendosi nei limiti di bilancio; vigila sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi;
- f) – esercita i poteri e le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo con specifica deliberazione;
- g) nomina tra i due vice presidenti il vicario.

ARTICOLO 16

Il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, e operano con sua delega nell'ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.

ARTICOLO 17

E' costituito il Comitato Giovani Albergatori. Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

ARTICOLO 18

I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Generale e compongono il Collegio dei revisori dei Conti che è formato da tre membri effettivi.

Eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio; devono essere convocati per l'esame dei bilanci.

ARTICOLO 19

Tutte le cariche di cui agli articoli precedenti hanno la durata di tre anni. I Consiglieri che rimangono assenti ingiustificati tre volte consecutive alle riunioni consiliari e risultino ancora assenti alla quarta consecutiva, sono dichiarati decaduti nel corso della medesima.

Il Consiglio verrà integrato dai soci immediatamente seguenti nelle graduatorie elettorali, oppure provvederà alla cooptazione di un nuovo consigliere.

Nel caso del rappresentante dell'Unione Commercianti la sostituzione spetterà alla medesima.

Tutte le elezioni devono avvenire a norma mediante voto segreto, o anche per corrispondenza su delibera del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la votazione per alzata di mano e per acclamazione secondo la volontà dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio dell'Associazione predisponde il rendiconto finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per ciascun anno finanziario è altresì predisposto il rendiconto preventivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro lo stesso termine.

Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 BIS

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

Il socio dell'Associazione che perde tale qualità, decade sia dalle cariche che ricopre nell'Associazione sia dalla eventuale rappresentanza conferitagli a nome dell'Associazione, in tale caso deve rassegnare le dimissioni entro 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 21 BIS

L'assunzione da parte dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 472/97, della responsabilità finanziaria per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti dell'Associazione possono commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, è ammessa solo nei casi in cui l'autore delle violazioni abbia agito senza dolo o colpa grave, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'associazione.

L'assunzione da parte dell'Associazione della responsabilità finanziaria nei casi sopra citati è altresì esclusa nel caso in cui la colpa abbia le connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

ARTICOLO 22

Per tutte le questioni di carattere Sindacale (contratti di lavoro e simili) i soci aggregati fanno capo al Sindacato Pubblici Esercizi – FIPE dell'Associazione Commercianti operante nella zona di residenza.

L'Associazione si riserva comunque di trattare dette questioni con il Sindaco dei Pubblici Esercizi a difesa dei "SOCI AGGREGATI"

ARTICOLO 22 BIS

L'Associazione in quanto aderente alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI – è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie previste dallo Statuto della predetta Federazione.

ARTICOLO 23

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme vigenti del Codice Civile.